

PRESIDENTE. L'onorevole Pala non ha forse ritirato il suo ordine del giorno?

PALA. L'ho ritirato, ma fo notare che il pericolo, che viene dalla risposta del ministro dei lavori pubblici, è gravissimo, perchè è tutt'altro che chiaro il concetto da lui espresso.

Il tronco di linea Terranuova-Golfo Aranci fu fatto con legge speciale, non ha nulla a che fare con le leggi precedenti. Il pericolo cui si potrebbe andare incontro è questo: che, passato il tempo, chi si è visto si è visto.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti l'articolo secondo, intendendo che debba aggiungersi all'ultimo comma questa parte, proposta dalla Commissione e dal Governo:

« In ogni caso l'efficacia della diffida sarà subordinata, nell'interesse dello Stato, all'approvazione del Parlamento, quando trattasi di ferrovie il cui atto di concessione non sia stato approvato per legge ».

PANTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

PANTANO. Pregherei il ministro del tesoro, onorevole Carcano, di illustrarci questo emendamento.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per maggior chiarezza rileggerò l'emendamento:

« In ogni caso l'efficacia della diffida sarà subordinata nell'interesse dello Stato all'approvazione del Parlamento, quando trattasi di ferrovie, il cui atto di concessione non sia stato approvato per legge ».

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. Io spiegherò brevemente quale è il concetto informatore di quest'aggiunta, poichè l'onorevole Pantano lo chiede.

Vi sono concessioni fatte all'industria privata che la nostra legislazione ammette siano fatte per semplice decreto reale. Nei primi tempi della nostra legislazione ferroviaria, era invalso il principio che concessioni di ferrovie all'industria privata non si potessero fare che per legge; principio che poi fu abbandonato e sostituito con la concessione all'industria privata mediante decreto reale di approvazione della concessione, nella quale sono stabilite anche le condizioni del riscatto.

Ordinariamente si stabilisce un termine, sia per la diffida, sia per il riscatto, e si dice che, quando sia intimata la diffida in

tempo utile, si debbano poi riscattare le linee pagando un'annualità o un capitale.

Ora il dubbio che è sorto è questo: spetta al potere esecutivo, senza averne avuto autorizzazione dal Parlamento che deve votare i fondi occorrenti per pagare le annualità, intimare una diffida efficacemente obbligatoria nei rispetti dello Stato? E perciò è parso non inutile chiarire qui con apposita disposizione che, quando si tratti di concessione non approvata per legge (perchè, se è approvata per legge, è la legge stessa che ha dato già tale autorizzazione), non spetti al Governo di invadere i diritti del Parlamento; se fosse altrimenti al Parlamento non resterebbe che approvare i fondi.

È parso rispettoso per il Parlamento stabilire che debba, in ogni caso, il Governo, prima che scada il termine, informare il Parlamento e chiederne l'approvazione.

Ma quando vi sia, poniamo, un termine perentorio, il Governo faccia pure la diffida, ma tale diffida, che nasce da concessione non approvata per legge, è subordinata, per la sua efficacia, alle deliberazioni ulteriori del Parlamento. Si risolve insomma in una questione di competenza, dichiarando che la competenza, a dire definitivamente la propria parola su quest'argomento, non è del Governo, ma del Parlamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Nava.

DE NAVA. Io sono perfettamente d'accordo con l'onorevole ministro dei lavori pubblici sull'opportunità di questa aggiunta, e consento pienamente nei suoi concetti. Vorrei però che Governo e Commissione concordassero una formula, la quale non possa produrre qualche inconveniente.

Io sono d'accordo nell'ammettere che la diffida non può avere efficacia in relazione al riscatto, se non quando il Parlamento l'abbia approvata. Dimodochè i concessionari non potranno mai dire: voi ci avete prodotto dei danni mediante la diffida e però siete obbligati a qualche cosa quando il Parlamento invece ha giudicato che il riscatto non si debba fare.

All'inverso bisogna evitare che i concessionari possano sostenere che la diffida fatta dal Governo prima dell'approvazione del Parlamento all'effetto soltanto della scadenza del termine sia inefficace, bisogna cioè impedire che i concessionari sostengano che la diffida non sia valida, qualora in tempo utile non sia stata approvata dal Parlamento. Quindi io credo opportuno che